Preliminarmente si richiama in merito all'interpellanza da me presentata e protocollata in data 8 marzo 2021, a norma di regolamento la risposta del Sindaco avrebbe dovuto pervenire entro 15 gg e comunque non oltre il trentesimo giorno, sebbene il coordinatore del 4° Settore abbia risposto giorno 8 aprile 2021 (31° giorno dalla interpellanza protocollata) detta risposta è pervenuta soltanto poche ore prima di questa riunione consiliare, detto ritardo si ritiene sia già di per se sanzionabile.

Ciò detto si passa a quanto condiviso e pienamente accettato dal Sindaco.

In merito ai concetti menzionati dal dott. Agronomo Lombardo, su principi di contabilità finanziaria si precisa quanto segue, sempre premettendo che il Comune di Lentini è in stato di dissesto dichiarato nel gennaio 2014 e ad oggi non risulta adottato alcun bilancio riequilibrato per gli anni dal 2014 a seguire fino allo scorso 2020 e le considerazioni che seguono sono da considerarsi per gli enti con bilanci regolarmente approvati.

Il riaccertamento ordinario è l'operazione propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio e consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il nuovo principio contabile non consente la registrazione di impegni ed accertamenti non assistiti da un'obbligazione giuridica perfezionata.

Non è ammesso mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell'obbligazione giuridica.

Ed ancora si richiama il Principio Contabile Generale n. 9 della PRUDENZA

Tutte le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- **la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;**
- **l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;**
- **il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;**
- **la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;**

I residui passivi insussistenti e prescritti vengono cancellati in quanto NON assistiti da Obbligazione Giuridica.

NON SONO AMMESSI IMPEGNI TECNICI

La re-imputazione dei residui passivi

I residui passivi, sorretti da obbligazione giuridica, non scaduti, sorretti da obbligazione giuridica, andrebbero correttamente re-imputati attraverso la cancellazione dal rendiconto del bilancio dell'anno 2020 **(non esiste il bilancio 2020)** e la successiva re-imputazione nell'esercizio in cui giungono a scadenza.

Non mi dilungo ancora sul principio del residuo perché è lampante che quanto relazionato a giustificazione del proprio operato dal dottor Lombardo sia privo di qualsiasi fondamento giuridico-contabile.

Proseguendo nella lettura della nota di risposta, non è chiaro quali siano i citati interventi "tampone", (non è dato sapersi se antigenico o molecolare ad esempio) richiesti dall'amministrazione ed è ancora più oscuro il significato della frase " **allo scopo di garantire un minima di sussistenza economica nei confronti della fascia debole della popolazione, che, soprattutto nell'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 soffre ancor di più".**

Sembrerebbe infatti che dette somme siano state utilizzate per scopi diversi da quelli a cui erano destinate, anche qui è superfluo precisare, sarà con ogni probabilità la magistratura contabile ad approfondire.

In merito alla precisazione di aver per mero errore scritto di lavori in economia quando invece trattasi di "amministrazione diretta" e quindi eseguite ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. gggg del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. ovvero "*acquisizioni effettuate dalle Stazioni Appaltanti con materiali e mezzi proprio appositamente acquistati e noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento",* si chiarisce che l'art 3 è riferito ai **PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI** del CODICE DEGLI APPALTI , le modalità operative si trovano nei restanti oltre 200 art dello stesso.

Le eventuali acquisizioni, debbono essere sempre effettuate nel rispetto del codice e quindi anche per queste valgono le regole generali stabilite dello stesso ovvero quelle di cui ai successivi artt. 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

Infine in merito alla **affermazione di falsa osservazione** (**questa sarebbe di per se già grave se fosse supportata da atti)** che nessun progetto è stato adottato si chiede cosa intende il coordinatore dott. Lombardo quando asserisce: "**già diversi progetti erano partiti ed erano già ad un buon punto di esecuzione", a questo si chiede un riscontro immediato, dove si dichiarino e siano messi immediatamente agli atti di questo consiglio comunale :**

1. **gli elaborati progettuali che componevano detti progetti (es. relazione tecnica, capitolato d'appalto o contratto d'oneri o ancora foglio di patti e condizioni, qualsiasi cosa atta a stabilire la modalità ed i tempi di acquisizione nonché tempi di esecuzione della stessa, computi metrici o elenchi prezzi atti a definire cosa si sta acquisendo, ecc. ecc.);**
2. **gli atti amministrativi con cui si approvano dette progettazioni.**

Infine dalla stessa relazione si apprende che somme destinate ad acquisizioni in conto capitale sono state utilizzate per gli addobbi delle feste natalizie in piazza Duomo, cosa altro dire, inutile continuare, per quanto sopra gli atti vanno trasmessi con urgenza alla Procura della Corte dei Conti accompagnata da debita relazione anche del nuovo Segretario Generale e dei Revisori dei Conti , a cui l'interrogazione era altresì indirizzata, che accerti responsabilità in seno all'amministrazione e ai sui funzionari in merito a queste spese pazze.